

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ACCERTAMENTO
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI
BOLLO
CATASTO
CONCESSIONI GOVERNATIVE
CONDONO E SANATORIA
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
FINANZA LOCALE (CONTRIBUTI CONSORTILI)
FINANZA LOCALE (IMU - ICI)
FINANZA LOCALE (IRAP)
FINANZA LOCALE (PUBBLICITA')
FINANZA LOCALE (TARSU – TIA – TARI – TARES)
FINANZA LOCALE (TASSE AUTOMOBILISTICHE)
IRES - IRPEG
IRPEF
IVA
PROCESSO TRIBUTARIO
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE
RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI
SUCCESSIONI E DONAZIONE
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI
VARIE

RACCOLTA DELLE MASSIME (numerata in ordine di segnalazione)

ACCERTAMENTO

Accertamento – Denuncia penale per reati di cui al D.Lgs 74/2000 – Utilizzo strumentale - Raddoppio dei termini – Non si applica.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 14/2016 dep. 29/2/2016 – Presidente: Ranzi - Relatore: Marinaro)

La denuncia di una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 74/2004 che faccia seguito ad altra precedente per la quale è intervenuta l'archiviazione e che pertanto non consente di garantire all'Amministrazione finanziaria l'acquisizione di nuovi elementi derivanti dall'indagine penale, va considerata strumentale e pretestuosa e quindi inidonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento.

Accertamento- Riscossione- Società estinte- Cancellazione dal Registro delle imprese - Ha effetto dopo un quinquennio dalla richiesta di cancellazione – D.Lgs. 175/2014 articolo 28 comma 4°- Irretroattività – Sussiste.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 17/2016 dep. 2/3/2016 – Presidente/relatore: Ranzi)

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 49/2016 dep. 27/5/2016 – Presidente/relatore: Ranzi)

Ai fini dell'accertamento, del contenzioso e della riscossione di debiti tributari nei confronti di società estinte, l'estinzione ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. La nuova disciplina normativa, introdotta dall'articolo 28 comma 4 del D.Lgs. 21.11.2014, non ha carattere retroattivo e trova quindi applicazione solo se l'istanza di cancellazione sia pervenuta dopo il 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2014).

Avviso di accertamento – Requisiti – Delega in bianco – Nullità – Sussiste.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 29/2016 dep. 22/4/2016 – Presidente/relatore: Ranzi)

L'accertamento fiscale non riconducibile al dirigente capo dell'ufficio, ma un funzionario delegato, è affetto da nullità (rilevabile unicamente su eccezione del contribuente) se la delega è "in bianco", ossia priva dell'indicazione del nominativo del delegato, il che non consente di verificare se il delegato rivesta la carriera direttiva.

Eventuali circolari interne emanate in materia sulla gestione dell'Ufficio non rilevano verso i contribuenti.

Accertamento

I.- Accertamento – Indagini finanziarie – Preventiva dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esercizio di una specifica attività economica del contribuente – Esclusione – Prova che i movimenti bancari non sono fiscalmente rilevanti - Incombe sul contribuente.

II. E' soggetta a Irpef e ad Iva l'attività di prostituzione esercitata abitualmente, anche se non in via esclusiva.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 56/2016 dep. 31/5/2016 – Presidente/relatore: Ranzi)

....I.- I movimenti bancari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi del contribuente, in assenza di contestazioni sulla legittimità della loro acquisizione, possono costituire indice di un'attività occulta produttiva di reddito.

Il recupero fiscale scaturito da indagini finanziarie non è subordinato alla preventiva dimostrazione che il contribuente eserciti una specifica attività. Incombe sul contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari non sono fiscalmente rilevanti. .

II.- Sono soggetti a Irpef e all'Iva i proventi derivanti dall'attività di prostituzione esercitata abitualmente, anche se non in via esclusiva, trattandosi pur sempre di attività economica qualificabile di "lavoro autonomo" e di "prestazione di servizi verso corrispettivo".

Accertamento – Contraddittorio endo-procedimentale- Obbligo – Tributi non armonizzati – Non sussiste, salvo previsione espressa – Tributi armonizzati – Sussiste – Condizioni.

(Commissione tributaria di II grado di Bolzano sez. 2, sentenza n. 66/2016 dep. 20/06/2016,

Presidente: Ranzi/ Relatore: Zelger).

Non esiste attualmente nel nostro ordinamento tributario un obbligo generalizzato per l'amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endo-procedimentale prima di adottare un provvedimento destinato ad incidere sulla sfera economica del contribuente. Tale obbligo sussiste nei soli casi espressamente previsti. Ciò vale, peraltro, unicamente per i tributi non armonizzati.

Viceversa, per i tributi armonizzati, in forza dell'articolo 41 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", il contribuente ha il diritto di essere ascoltato prima che venga emesso un provvedimento a lui pregiudizievole, pena l'invalidità dell'atto, purché esponga in giudizio le concrete ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato e dimostri, in tal modo, la non pretestuosità della sua opposizione.

Accertamento - Autotutela – Finalità – Strumento di garanzia di una tassazione giusta e imparziale - Rifiuto - Impugnabilità in sede contenziosa – Sussiste – Limiti- Mero controllo di legittimità del rifiuto.

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 78/2016 dep. 18/5/2016 – Presidente: Abram Relatore: Bramante)

Il diniego di autotutela, pur non essendo compreso fra gli atti elencati nell'articolo 19 D.Lgs. 546/92, può essere impugnato in sede contenziosa. Tuttavia, il giudice tributario può giudicare esclusivamente sulla legittimità del rifiuto, ma non sulla fondatezza della pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione finanziaria. Diversamente, si avrebbe un'indebita sostituzione della funzione giurisdizionale a quella amministrativa.

Accertamento – Avviso – Sottoscrizione - Delega "impersonale" assegnata a capi-ufficio e capi area – Nullità dell'avviso –Sussiste.

(Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez. 1, sentenza n.83/2016 dep. 13/10/2016, Presidente/Relatore: Ranzi)

In qualsiasi forma conferita (atto singolo od ordine di servizio), la delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del capo dell'ufficio deve recare le ragioni che la giustificano, il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato.

In difetto di ciascuno degli indicati elementi, l'avviso di accertamento è nullo. In particolare, non può ritenersi sufficiente l'indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento al suo nominativo.

Nel caso di specie, la delega era stata genericamente assegnata a diversi capi-ufficio e capi team, senza indicazione dei nominativi dei destinatari.

Accertamento – Termini – Illecito penale tributario – Reato già prescritto – Obbligo della denuncia - Non sussiste – Raddoppio dei termini – Non si applica.

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n.104/16 dep. 23/11/2016, Presidente: Ranzi, Relatore: Macaluso)

Il raddoppio dei termini di accertamento richiede la sussistenza di un illecito penale tributario, che comporti l'obbligo della denuncia previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale e la concreta perseguibilità del reato. Tali presupposti non ricorrono nell'ipotesi in cui il reato sia già prescritto, nel qual caso viene meno l'obbligo della denuncia.

Accertamento- Indagini finanziarie – Esame parziale dei conti correnti del contribuente – Presunzione legale relativa - Conseguenze.

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez. 1, sentenza n.74/2016 dep. 14/07/2016, Presidente: Ranzi/ Relatore: Marinaro).

Una ricostruzione reddituale fondata su indagini bancarie incomplete, ossia eseguite solo su parte dei conti correnti bancari riferibili all'attività d'impresa del contribuente, in assenza di valide giustificazioni, non elide ma può sminuire in concreto la portata della presunzione legale relativa che l'articolo 32 D.P.R. 600/73 riconosce alle operazioni di versamento e prelevamento riscontrate in sede di indagini finanziarie.

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

Accise – Energia elettrica – Regime agevolato – Auto-produzione – Condizioni- Energia derivante da fonti rinnovabili, consumata dalla stessa impresa che la produce (in luoghi diversi dalle abitazioni).

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 11/2016 dep. 02/2/2016 –

Presidente: Meyer, relatore: Defant)

Il regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 52 comma 3 lettera b) D. Lgs. 504/95 si applica all'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, se consumata dalla stessa impresa che la produce in luoghi diversi dalle case di abitazione (auto-produzione). Secondo il nuovo orientamento espresso dall'Agenzia Delle Dogane non possono qualificarsi come "auto-produttori" gli enti collettivi di aggregazione fra imprese produttrici ad uso dei soli soggetti che ne fanno parte. Non si applica pertanto il regime agevolato all'energia elettrica prodotta da una società consortile che si limita a distribuirla ai propri consorziati.

BOLLO

CATASTO

CONCESSIONI GOVERNATIVE

CONDONO E SANATORIA

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

FINANZA LOCALE (CONTRIBUTI CONSORTILI)

FINANZA LOCALE (IMU - ICI)

FINANZA LOCALE (IRAP)

Irap - Medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. – Attività di gruppo – Collaborazione non occasionale di persona con mansioni esecutive - Autonoma organizzazione – Esclusione.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 53/2016 dep. 30/5/2016 – Presidente: Ranzi, relatore: Marinaro)

Va escluso il presupposto impositivo Irap dell'autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che si avvalga, in condivisione con altri medici (cosiddetta "medicina di gruppo"), della collaborazione non occasionale di persona addetta a mansioni di segreteria e comunque di natura esecutiva, non restando superata in tal caso la soglia minima indispensabile per l'esercizio di quella specifica attività professionale.

Irap - Versamento saldo 2004 e acconto-saldo 2005 - Ravvedimento operoso - Temporanea sospensione – Ambito di applicabilità – Omesso o tardivo versamento totale e parziale.

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n.106/2016 dep. 28/11/2016 Presidente/Relatore: Rispoli).

L'esclusione di applicabilità in via temporanea del ravvedimento operoso, disposta in relazione alle violazioni dell'obbligo di versamento a saldo dell'Irap 2004 e di acconto e saldo 2005 dall'articolo 1 comma 3 del D. L. 17.6.2005, n. 106, convertito nella legge 31.7.2005, n. 156, riguarda anche l'insufficiente o il ritardato versamento, non consentendo il termine "violazione dell'obbligo di versamento" alcuna distinzione tra inadempimento totale o parziale.

Nel caso di specie, il contribuente (società di gestione del trasporto pubblico della Provincia di Bolzano) aveva effettuato un primo versamento parziale del saldo Irap 2004, commisurato all'assetto concessorio in cui in quel periodo operava, per poi integrare il pagamento in relazione al nuovo assetto operativo dei "contratti di servizio" successivamente assunto.

FINANZA LOCALE (PUBBLICITA')

FINANZA LOCALE (TARSU – TIA – TARI – TARES)

FINANZA LOCALE (TASSE AUTOMOBILISTICHE)

IRES - IRPEG

Ires – Riqualficazione energetica del patrimonio edilizio esistente – Immobile non direttamente

utilizzato dalla società proprietaria, ma concesso in locazione a terzi – Detrazione fiscale-Compete.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 23/2016 dep. 16/3/2016 – Presidente: Ranzi - Relatore: Zelger)

Nella normativa sulla riqualificazione energetica (Finanziaria 2007 legge 27.12. 2006, n. 296, commi 344 e segg.), come pure nel relativo decreto attuativo, emanato con D.M. 19. 12. 2007, non è rinvenibile alcun riferimento che giustifichi la tesi dell'Amministrazione finanziaria, secondo la quale la relativa detrazione fiscale spetta solo se il proprietario dell' edificio sul quale è stato eseguito l'intervento ne sia anche l'utilizzatore diretto. La "ratio" delle agevolazioni fiscali in materia è infatti quella di favorire oggettivamente gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per il contenimento dei costi e l'incremento della loro produttività.

IRPEF

Irpef – Plusvalenze immobiliari - Imposte di registro e ipocatastali

I°.- Cessione di fabbricato con terreni pertinenziali – Successiva demolizione del fabbricato- Riqualificazione del contratto come cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria – Plusvalenza tassabile – Esclusione.

II° Contestazione di fattispecie elusiva – Fattispecie non riconducibile alle ipotesi dell'art. 37 bis D.P.R. 6007/3, ma al divieto generale dell' abuso del diritto – Contraddittorio preventivo – E' obbligatorio a pena di nullità.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 25/2016 dep. 25/3/2016 – Presidente: Ranzi - Relatore: Rispoli)

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 78/2016 dep. 18/5/2016 – Presidente/relatore: Abram)

I.- Non genera plusvalenza tassabile ai sensi degli articoli 67 comma 1° lettera b) D.P.R. 917/86 la cessione di un terreno sul quale già insorga un fabbricato, pur se questo venga successivamente demolito.

II.- Qualora l'Amministrazione finanziaria intenda contestare una fattispecie elusiva, anche se non riconducibile alle ipotesi contemplate dall'articolo 37 bis D.P.R. 600/73, ma soggetta al divieto generale di abuso del diritto, è tenuta, a pena di nullità, a richiedere chiarimenti al contribuente e a osservare il termine dilatorio di cui al comma 4 del citato articolo.

IVA

IVA- Armonizzazione della disciplina Iva (legge 29.10.1993, n. 427) – Introduzione in Italia di beni provenienti da Paesi Terzi, sdoganati sia pur esenzione dal tributo In Paese dell'Unione Europea – Acquisto intracomunitario –Non configurabilità.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 12/2016 dep. 11/02/2016 – Presidente: Ranzi - Relatore: Mayr)

Non è riconducibile ad alcuna delle figure di acquisto intracomunitario elencate nell'articolo 38 comma 3 D. L. 30.8.1993, n. 331, convertito nella legge 29.10. 1993, n. 427 sull' armonizzazione della disciplina dell'Iva, e in particolare non in quella prevista dal citato articolo lettera d), l'importazione in Italia di un aeromobile di produzione statunitense (destinato a stazionare in un aeroporto nazionale), acquistato, introdotto e regolarmente sdoganato dallo stesso soggetto in uno Stato membro dell'Unione europea (nella fattispecie, la Danimarca) pur in esenzione dall'Iva. Deve ritenersi pienamente libera per l'introduzione nell'area comunitaria di beni provenienti da Paesi Terzi la scelta di uno Stato a più favorevole regime fiscale; e neppure è stata ritenuta configurabile nella fattispecie un'ipotesi di abuso del diritto, in difetto dei relativi presupposti.

Iva - Aliquota agevolata del 10% - Tabella A parte III° n. 127 quinquies – Cessione e posa in opera di elementi non inglobati dall'inizio in un complesso tombale - Inapplicabilità.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 44/2016 dep. 17/5/2016 – Presidente: Ranzi, Relatore: Marinaro)

La cessione e posa in opera di elementi, quali lapidi, vasi, lanterne, croci e simili, non incorporati sin dall'inizio in un complesso tombale lapideo preesistente, sconta l'aliquota Iva ordinaria, non potendo essere ricondotta alla previsione riguardante i "manufatti per la sepoltura", ai quali viceversa è applicabile l'aliquota agevolata del 10% in quanto opere di urbanizzazione secondaria.

IVA – Fatturazione omessa o irregolare – Regularizzazione a carico del cessionario o del committente (articolo 6 comma 8 D.Lgs. 471/97) – Operazioni non ricadenti nell'attività di impresa - Fattispecie: erogazione di sovvenzioni o contributi da parte di un comune – Beneficiari: associazioni sportive dilettantistiche- Il comune non è tenuto alla regularizzazione. (Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 78/2016 dep. 18/5/2016 – Presidente: Abram, relatore: Bramante)

L'erogazione, da parte di un comune, di sovvenzioni o contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche è riconducibile, di norma, all'attività istituzionale dell'ente pubblico locale, e non ad un'attività di impresa, pur nelle ipotesi in cui all'associazione vengano imposti degli obblighi che non siano però in relazione di corrispettività con l'erogazione.

Ne consegue che, in tal caso, il comune non è gravato dall'obbligo, che l'articolo 6 comma 8 del D.lgs. 471/97 pone a carico del cessionario o del committente, di regularizzare l'operazione nei casi in cui non sia stata emessa la fattura o questa sia stata emessa irregolarmente.

IVA – Liquidazione ex articolo 54 bis D.P.R. 633/73 - Difformità non desunta dalla dichiarazione, ma per effetto del disconoscimento di un credito di imposta – Inapplicabilità della procedura ex art. 54bis- Sussiste - Illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento – Sussiste – Rettifica mediante avviso di accertamento- Necessita.

(Commissione tributaria di I grado di Bolzano, sez. 1, sentenza n. 106/2016 dep. 19/07/2016 Presidente: Abram, relatore: Tappeiner)

E' illegittima la procedura di cui all'articolo 54bis D.P.R. n. 633/72 (liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione), dovendosi invece procedere con l'ordinario strumento dell'avviso di accertamento, allorché la rettifica dell'imposta non derivi da difformità rispetto al dichiarato, ma sia conseguenza del disconoscimento di un credito.

Nella fattispecie, il contribuente aveva indebitamente portato in compensazione un credito Iva relativo ad annualità per le quali aveva omesso la dichiarazione.

IVA – Aliquota agevolata – Immobili di lusso – Non lo sono più quelli di categoria catastale A7 villini – Modifica normativa – Decorrenza – Irretroattività- Errata applicazione dell'aliquota ridotta – Sanzione pecuniaria – Inapplicabilità – Sussiste.

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n. 94/2016 dep. 25/10/2016 - Presidente: Ranzi, Relatore: Macaluso)

Per effetto della modifica apportata dall'articolo 33 comma 1 del D.lgs. 175/2014 al punto 21 della Tabella A Parte II allegata al D.P.R. 633/72, al corrispettivo dei lavori di costruzione di un fabbricato di categoria catastale A/7 villini, si applica, con decorrenza 31 dicembre 2014, l'aliquota Iva agevolata del 4%. Per gli immobili realizzati in epoca anteriore, ai quali sia stata applicata impropriamente l'aliquota agevolata, non può essere irrogata alcuna sanzione in base al principio enunciato nell'articolo 3 comma 2 D.lgs. 472/97, per il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo legge posteriore non costituisce violazione punibile.

PROCESSO TRIBUTARIO

Giudizio tributario – Termine di impugnazione – Sospensione per intervenuta istanza di accertamento con adesione – Estensibilità ad altro avviso strutturalmente connesso – Ammissibilità – Sussiste.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 35/2016 dep. 11/5/2016 – Presidente: Ranzi, Relatore: Busato)

L'effetto sospensivo del termine di impugnazione che consegue, ex articolo 6 comma 3 del D.Lgs. 218/1997, alla proposizione dell'istanza di accertamento con adesione relativa a un determinato avviso può estendersi anche ad altro avviso successivamente notificato se i due accertamenti sono fra loro strutturalmente collegati.

Nel caso di specie, proposta istanza di accertamento con adesione da una società in accomandita semplice in relazione a un avviso con il quale è stato elevato il suo reddito di impresa, la sospensione del termine per adire la sede contenziosa è stato ritenuta operante anche per altro avviso di accertamento successivamente notificato a due soci della società per rilevato maggior reddito di partecipazione, impugnato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, sul rilievo che il contraddittorio, pur infruttuosamente esperito, ha riguardato le questioni attinenti a entrambi gli avvisi.

Giudizio tributario – Impugnazione di revoca di agevolazioni fiscali - Simultanea pendenza di giudizio amministrativo sulla ricorrenza dei relativi presupposti - Obbligo del giudice tributario

di pronunciarsi pur in pendenza del giudizio amministrativo – Sussiste, salvo adozione nel giudizio amministrativo di misura cautelare della sospensione.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 50/2016 dep. 27/5/2016 – Presidente: Ranzi, relatore: Zelger)

Disconosciuto per atto amministrativo, impugnato dall'interessato con ricorso gerarchico, il presupposto di concedibilità di un'agevolazione tributaria, e disposta di conseguenza dall'ente impositore la revoca dell'agevolazione con avviso di liquidazione a sua volta impugnato dal contribuente innanzi al giudice tributario, sussiste per questi l'obbligo di pronunciarsi pur in pendenza del giudizio amministrativo, salvo che in questo sia stata accordata la misura cautelare della sospensione dell'atto impugnato.

Giudizio Tributario – Spese di giudizio – Compensazione – Gravi ed eccezionali motivi – Fattispecie – Sopravvenuta pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia U.E.

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n. 59/2016 dep. 10/06/2016 – Presidente: Ranzi /Relatore: Zelger)

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n. 61/2016 dep. 10/06/2016 – Presidente: Ranzi /Relatore: Zelger)

Sopravvenuta nelle more del giudizio una sentenza della Corte di Giustizia U.E. interpretativa di una Direttiva del Consiglio relativa a questione che ha formato oggetto del contendere, è pienamente giustificata l'integrale compensazione delle spese, sussistendo "gravi ed eccezionali motivi".

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

Imposte di registro- ipotecaria e catastale - Trasferimenti immobiliari – Conciliazione giudiziale – Base imponibile – Criterio tabellare- Si applica.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 2/2016 dep. 4/1/2016 - Presidente: Ranzi - Relatore: Marinaro)

Un'interpretazione evolutiva della regola "prezzo-valore" introdotta dall'articolo 1 comma 497 della legge 206/2005, tenuto conto del principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2014 in tema di trasferimenti immobiliari avvenuti in sede di espropriazione forzata, induce a ritenere applicabile il criterio tabellare di cui all'articolo 52 legge di registro anche ai fini della determinazione della base imponibile di trasferimenti di tipo non negoziale di diritti reali immobiliari, quali quelli realizzati, come nel caso di specie, in sede di conciliazione giudiziale.

Riferimenti normativi: articolo 1 comma 497 legge n. 206 /2005 e articolo 52 legge di registro.

Imposta di registro – Atti costitutivi a titolo oneroso di servitù prediali – Aliquota applicabile (Regime in vigore fino al 31.12.2013)

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 19/2016 dep. 11/3/2016 – Presidente/relatore: Ranzi)

Secondo la tariffa allegata alla legge di Registro, Parte Prima - articolo 1 comma 1 , nella formulazione rimasta in vigore fino al 31.12.2013, l'atto di costituzione a titolo oneroso di una servitù prediale era soggetta all'aliquota dell'8%, e non già, come ritenuto nel caso di specie dall'Amministrazione finanziaria, a quella del 15 % prevista dal comma 3° per i soli atti traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di beni immobili, e non per gli atti costitutivi, a favore di soggetti di diversi dagli imprenditori agricoli o di associazione o società cooperative.

Imposta di registro – Contratto preliminare già assoggettato a imposta – Atto di variazione- Imposta in misura fissa – Condizioni.

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 29/2016 dep. 26/2/2016 – Presidente: Abram, relatore: Bramante)

L'atto con il quale vengono apportate variazioni ad un contratto preliminare stipulato tra le stesse parti e già assoggettato ad imposta di registro, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ex articolo 10 della Tariffa parte prima, e di quella proporzionale su acconto di prezzo e caparra, sconta una seconda volta la sola imposta in misura fissa se le variazioni non ne alterano il contenuto economico.

Nel caso di specie, con l'atto di variazione il promissario acquirente di quote societarie riduceva la sua quota di acquisto con il subentro in questa di altro soggetto.

Imposta di registro – Terreno destinato ad "attrezzature collettive-impianti sportivi" con indice di edificabilità minimo – Area suscettibile di utilizzazione edificatoria – Esclusione – Base

imponibile ai fini della tassazione - Criterio tabellare di cui all'articolo 52 comma 4 D.P.R. 131/86 – Si applica.

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 30/2016 dep. 01/3/2016 – Presidente/relatore: Abram)

Un terreno, oggetto di contratto di compravendita, che in base agli strumenti urbanistici è destinato ad “attrezzature collettive- impianti sportivi”, con un indice di edificabilità minimo e in funzione delle strutture collegate a tale destinazione (nel caso di specie erano ammesse unicamente “costruzioni e infrastrutture necessarie per praticare attività sportiva all’aperto e al coperto”), non può essere considerato “area suscettibile di utilizzazione edificatoria”.

Non rileva in contrario il fatto che la legge della Provincia autonoma di Bolzano 18.4.1992, n. 10 sulle espropriazioni per pubblica utilità equipari, ai fini dell’indennità di esproprio, le aree di interesse generale a quelle edificabili.

Ne consegue che ai fini della tassazione la base imponibile va determinata secondo il criterio tabellare di cui all’articolo 52 comma 4° del D.P.R. 13.

Imposta di registro – Convenzione Urbanistica – Legge n. 13/97 Provincia autonoma di Bolzano - Impegno del privato a cedere al Comune garage interrati – Impegno del Comune ad ampliare la cubatura di aree del privato- Vendita/Permuta – Esclusione- Tassazione – Imposta in misura fissa – Applicabilità – Sussiste.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 45/2016 dep. 17/5/2016 – Presidente/relatore: Ranzi)

E’ soggetta a registrazione con l’imposta in misura fissa e non proporzionale la convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell’articolo 40 bis della legge n. 13/97 della Provincia autonoma di Bolzano, con la quale una società si impegna a realizzare e cedere in proprietà ad un comune dei posti macchina sotterranei a fronte dell’impegno assunto dall’Amministrazione comunale di elevare, con modifica del piano urbanistico, la cubatura realizzabile dal privato su alcune aree di sua proprietà.

Non è configurabile nella fattispecie, per giustificare l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale, una vendita e neppure una permuta, atteso che da parte del comune non si da alcun **trasferimento** di cose o di altri diritti.

Né rileva il fatto che l’articolo 2643 comma 1 n. 2bis (norma tra l’altro non applicabile ai territori soggetti al regime tavolare, come disposto art. 12 delle disposizioni preliminari sulla pubblicità dei diritti immobiliari - Regio Decreto 28.3.1929, n. 499 e succ. modif.) imponga la trascrizione dei contratti che costituiscono o modificano i diritti edificatori.

Imposte di registro e catastale - Convenzioni urbanistiche – Agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2° D.P.R. 601/73 – Tassazione in misura fissa – Applicabilità – Sussiste.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 46/2016 dep. 26/5/2016 – Presidente: Ranzi, Relatore: Rispoli)

Rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 10/97 sull’edificabilità dei suoli e fruisce pertanto delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 32 comma 2° D.P.R. 601/73 (imposte di registro e catastale in misura fissa), al quale rinvia l’articolo 20, la convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 40 bis della Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/97, con la quale, a fronte dell’impegno di un comune a trasformare zone per insediamenti produttivi in zone residenziali con incremento della cubatura, i privati proprietari delle aree interessate dalla modifica del piano urbanistico, si obbligano a corrispondere all’amministrazione comunale delle somme di denaro destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Detta convenzione, non attribuendo al privato alcun diritto edificatorio, che già costituisce una facoltà strettamente inerente al diritto di proprietà, non concreta né una vendita e neppure una permuta.

Non è utile, infine, alla tesi contraria sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, per difetto di rilevanza, il richiamo all’ articolo 2643 comma 1 n. 2bis del codice civile, che impone la trascrizione dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori; la citata disposizione, oltre tutto, non è applicabile ai territori soggetti al regime tavolare, come stabilito dall’articolo 12 delle disposizioni preliminari sulla pubblicità dei diritti immobiliari Regio. Decreto. 28.3.1929, n. 499 e succ. modificazioni.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria - Terreno con fabbricato allo stato grezzo – Mero completamento del manufatto – Agevolazioni – Non competono.

(Commissione tributaria di II grado di Bolzano – sez. 1 sentenza n. 63/2016 dep. 13/6/2016 Presidente: Ranzi /Relatore: Macaluso).

Le agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, previste per l'acquisto di immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria, siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, spetta anche nell'ipotesi di acquisto di terreno già edificato, se il fabbricato che vi si trova venga demolito totalmente od anche parzialmente, purché l'intervento demolitorio, seguito dalla ricostruzione, sia tale da ridurre il fabbricato preesistente a un "residuo strutturale privo di autonoma valenza economica".

Non ricorrono gli anzidetti presupposti, non configurandosi l'utilizzazione edificatoria, nell'ipotesi di acquisto di un terreno sul quale insiste un fabbricato allo stato grezzo, successivamente completato.

Imposta di registro – Locazione di immobili strumentali di cui all'articolo 10 comma 1° n. 8 Decreto Iva – Simultanea soggezione a imposta di registro e Iva – Deroga al principio di alternatività Iva-Registro – Ammissibilità- Sussiste - Contrasto con l'articolo 401 della Direttiva 2006/112/CEE – Non sussiste.
(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 21/2016 dep. 08/2/2016 – Presidente/relatore: Abram)

La disposizione dell'articolo 5 comma 1° lettera a-bis della Tariffa-Parte prima allegata alla legge di registro, che in deroga al principio di alternatività Iva-Registro, assoggetta a imposta con l'aliquota dell'1% le locazioni degli immobili strumentali di cui all'articolo 10 comma 1° n.8), anche se assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, non si pone in contrasto con l'articolo 401 della Direttiva 2006/112/Cee. Questa infatti si limita a vietare a ciascuno Stato membro di mantenere o introdurre, ferme restando le altre disposizioni comunitarie, tasse, diritti o imposte che attengano al volume d'affari. Tale non è l'imposta di registro, che è "imposta d'atto" senza alcuna attinenza al volume d'affari.

Imposta ipotecaria – Pluralità di iscrizioni su immobili di soggetti diversi – Identità del credito garantito e identità del titolo – Imposta proporzionale: è dovuta su una sola formalità –Tassa fissa su ciascuna delle restanti iscrizioni.
(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 60/2016 dep. 21/4/2016 – Presidente/relatore: Abram)

Per espressa previsione dell'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 347/1990, nel caso di pluralità di iscrizioni ipotecarie relative allo stesso credito e fondate sullo stesso atto (nel caso di specie, un decreto ingiuntivo), eseguite su immobili di soggetti diversi (debitore principale e garanti), l'imposta proporzionale, commisurata all'ammontare del credito garantito, va applicata ad una sola formalità, mentre per ciascuna delle altre è dovuta l'imposta in misura fissa.

Imposte di registro e ipocatastali – Esenzione ex art. 2 D.Lgs. 99/2004 – Sopravvenuto scioglimento della società agricola prima del decorso di un decennio – Prosecuzione dell'attività da parte dell'unico socio rimasto – Diritto al mantenimento dell'agevolazione – Sussiste – Condizione: possesso dei requisiti prescritti.
(Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano Sez. 1, sentenza n. 153/2016 dep. 27.10.2016 - Presidente: Abram, relatore: Bramante)

Concesse le agevolazioni di cui all'articolo 2 D.lgs. 29.3.2004, n. 99 in relazione all'atto costitutivo di una società semplice, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di coltivazione di fondi contestualmente conferiti dai soci, e sopravvenuto prima del decorso del decennio lo scioglimento della società, l'unico socio rimasto, che sia in possesso dei prescritti requisiti, conserva l'agevolazione in forza del "diritto al trascinamento", dandosi continuità soggettiva nella conduzione del compendio.

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Credito di imposta – Richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi – Prescrizione del diritto - Ordinario termine decennale – Si applica – Decorrenza – Dalla data di presentazione della dichiarazione - Inserimento del credito nel "cassetto fiscale del contribuente" – Causa di interruzione – Esclusione.
(Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez.2, sentenza 68/2016 dep. 10/06/2016, Presidente: Ranzi / Relatore: Rispoli).

L'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, finalizzata al suo rimborso, non necessita da parte del contribuente di alcun altro adempimento.

Il diritto al rimborso si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'articolo 2946 del Codice civile. Esso decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non già dalla scadenza del termine di cui all'articolo 43 del D.P.R. 600/73, il termine ivi previsto incidendo esclusivamente sul potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare il diritto al rimborso e non sul diritto del

contribuente ad averlo attuato.

L'inserimento del credito di imposta nel cosiddetto "cassetto fiscale", che altro non è che un servizio di consultazione per il contribuente delle proprie informazioni fiscali, non ha valenza di riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione finanziaria e non ha pertanto efficacia interruttiva del corso della prescrizione (art. 2944 C.C.).

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

Riscossione – Iscrivibilità di ipoteca – Beni conferiti in un fondo patrimoniale - Condizioni e onere probatorio.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 1/2016 dep. 4/1/2016 – Presidente: Ranzi - Relatore: Zelger)

L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni costituiti in un fondo patrimoniale a condizione che il debito tributario sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il debito sia derivato da attività economica non destinata, neppure in parte, al soddisfacimento di tali bisogni.

Riferimenti normativi: articolo 77 D.P.R 600/1973 e articolo 170 Codice civile.

Riscossione – Rateazione di somme dovute a seguito dei controlli automatici – Ritardato pagamento della prima rata – Decadenza dalla rateazione - Nuova disciplina sanzionatoria (D. Lgs. 159/2015) – Lieve inadempimento – Applicazione retroattiva.

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 86/2016 dep. 27/5/2016 – Presidente: Abram, relatore: Tappeiner)

Il ritardato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito di controlli automatici comportava a norma dell'art. 3bis D.lgs. 462/97 la decadenza dal beneficio della rateazione, oltre al pagamento degli interessi e delle sanzioni in misura piena.

A seguito dell'entrata in vigore, in attuazione della delega fiscale sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, del D.lgs. n. 159/2015 che con l'articolo 3 ha introdotto nel D.P.R 602/73 sulla riscossione l'articolo 15ter, il ritardo nel pagamento della prima rata, se contenuto nei sette giorni, va qualificato come "lieve inadempimento" e ad esso non consegue più la decadenza dal beneficio della rateazione. Nella fattispecie, la Commissione ha fatto applicazione retroattiva della novella.

Nota del compilatore: La nuova disciplina normativa di cui alla massima trova applicazione retroattiva nei limiti temporali indicati nell'articolo articolo 15 comma 4° D.lgs. 159/2015.

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo servizio di posta elettronica certificata – Formalità – Notifica diretta da parte dell'agente per la riscossione – Sottoscrizione con firma digitale dell'atto da notificare - Non necessita.

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 5/2016 dep. 27/1/2016 – Presidente: Abram, relatore: Tappeiner)

L'agente per la riscossione può validamente procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento in forma digitale a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 26 comma 2° D.P.R. 602/73. L'atto notificato non necessita della sottoscrizione con firma digitale del funzionario, essendo espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 149 bis del codice di procedura civile, che viceversa la prescrive per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario.

Tra gli elementi essenziali della cartella di pagamento non è compresa la sua sottoscrizione, essendo sufficiente l'intestazione dell'atto per verificarne la provenienza.

SUCCESSIONI E DONAZIONE

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

Sanzioni – Avviso di accertamento – Acquiescenza parziale – Riduzione a 1/3 ex art. 15 D. Lgs. 218/1997- Applicabilità – Sussiste.

(Commissione tributaria di II grado di Bolzano, sez.2, sentenza 3/2016 dep. 8/1/2016 Presidente: Ranzi - Relatore: Macaluso).

Il beneficio previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 218/97 di riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate qualora il contribuente rinunci ad impugnare un avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione è applicabile anche nell'ipotesi di acquiescenza soltanto parziale ai rilievi

enunciati nell'avviso. Lo si desume, a contrario, dal fatto che l'art. 5 bis comma 2° riguardante l'adesione ai verbali di constatazione richiede espressamente per la fruizione dello stesso beneficio l'adesione al "contenuto integrale" del verbale.

Riferimenti normativi: articoli 2, 5 e 15 D.Lgs. 218/97.

Abuso del diritto – Libertà di scelta di operazione fiscale meno onerosa se prevista – Lease back – Indebito vantaggio fiscale – Non sussiste.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 40/2016 dep. 11/5/2016 – Presidente/relatore: Ranzi)

Il contratto di sale & leaseback non integra di per sé abuso del diritto sol perché il soggetto, nel libero esercizio del principio civilistico di autonomia privata, ritiene preferibile un'operazione negoziale meno onerosa di altre possibili.

Non può considerarsi pertanto indebito il vantaggio fiscale che il contribuente consegue attraverso lo strumento del leaseback, cedendo un bene strumentale di cui sia già proprietario, per riacquisirne contestualmente in leasing l'utilizzazione, nulla impedendogli di svincolarsi dall'ordinario regime di deduzione del costo di acquisto proprio dell'ammortamento.

Violazioni tributarie – IVA – Impropria qualificazione di operazioni esenti come "occasionalì" – Omessa imputazione di proventi per la determinazione della percentuale di detrazione – Violazioni meramente formali – Esclusione.-

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 47/2016 dep. 26/5/2016 – Presidente: Ranzi, relatore: Rispoli)

Non configura "mera violazione formale", come tale non sanzionabile ai sensi degli articoli 10 comma 3 dello Statuto di diritti del contribuente e 6 comma 5bis D.lgs. 472/97, il qualificare impropriamente nel modello Iva come derivanti da "operazioni esenti occasionali" i proventi di un'attività di impresa svolta in via primaria, anche se non esclusiva, ed omettere, al tempo stesso, non compilando l'apposito rigo della dichiarazione Iva, di imputare quegli stessi proventi ai fini della determinazione della percentuale di detrazione Iva ex articolo 19bis D.P.R. 633/72, essendo derivata da tale condotta una significativa indebita detrazione di imposta.

Violazioni tributarie - Società o enti con personalità giuridica – Sanzioni amministrative - Responsabilità esclusiva della società stessa - Sussiste-Responsabilità solidale dell'autore della violazione - Esclusione per abrogazione tacita dell'art. 11 comma 1° D.lgs. 472/97.

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 76/2016 dep. 13/5/2016 – Presidente/relatore: Meyer)

Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica vanno poste a carico esclusivamente della società stessa e non più anche dell'autore della violazione. L'articolo 7 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003, ha infatti implicitamente abrogato l'articolo 11 D.lgs. 472/97 che prevedeva la responsabilità solidale della società e dei suoi organi (amministratori, responsabile legale, dipendenti) ai quali la violazione fosse riferibile.

Fermo amministrativo - Preavviso – Società in accomandita semplice - Notifica al socio accomandatario senza previa escussione del patrimonio sociale – Illegittimità - Sussiste.

(Commissione tributaria di I grado di Bolzano, sez.1, sentenza n.92/16 dep. 14/06/2016 Presidente/Relatore: Abram)

E' illegittimo il preavviso di fermo amministrativo notificato al socio accomandatario di una società in accomandita semplice, se non preceduto dal tentativo di escussione del patrimonio sociale, avendo la responsabilità illimitata dell'accomandatario carattere sussidiario (articoli 2304 e 2313 codice civile).

VARIA

Statuto dei diritti del contribuente – Articolo 12 comma 7° - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento – Inosservanza- Deroche- Motivi di urgenza - Imminente scadenza del termine di decadenza dell'accertamento - Non giustifica, salvo eccezioni.

(Commissione tributaria di II grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 11/2016 dep. 11/02/2016 – Presidente: Ranzi - Relatore: Mayr)

L'imminente scadenza del termine di decadenza dell'accertamento non giustifica di regola l'inosservanza del termine dilatorio di sei mesi di cui all'articolo 12 comma 7° dello Statuto dei diritti del contribuente, non rientrando tra i "validi motivi di urgenza", salvo il caso, che nella fattispecie non

ricorre, di protrazione dell'accertamento causato da condotte del contribuente.

Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazione in società – Omesso pagamento delle rate dell'imposta sostitutiva successive alla prima - Sopravvenuta carenza di interesse – Non revocabilità dell'opzione – Legittimità dell'iscrizione a ruolo delle rate non pagate – Sussiste.

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 1, sentenza n. 27/2016 dep. 24/2/2016 – Presidente/relatore: Abram)

L'opzione per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni in società (nel caso in esame, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), una volta perfezionata la relativa procedura con l'assunzione della perizia di stima giurata e asseverata e il pagamento quantomeno della prima rata dell'imposta sostitutiva, non è revocabile per scelta unilaterale del contribuente, neppure per la sopravvenienza di circostanze che rendano l'operazione non più conveniente.

Nel caso di specie, dopo il pagamento della prima rata dell'imposta, è intervenuto il fallimento della società e venuto meno con ciò stesso l'interesse alla rivalutazione del valore di acquisto della quota di partecipazione societaria. E' pertanto legittima l'iscrizione a ruolo delle rate non assolte.

Imposte sui redditi – Soggettività passiva – Doppia residenza in due Stati dell'Unione – Criteri di diritto interno – Convenzioni internazionali – Prevalenza di queste – Convenzione italo-austriaca - Criterio del "centro di interessi vitali".

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 47/2016 dep. 01/4/2016 – Presidente: Meyer, relatore: Defant)

Qualora risulti impossibile stabilire la soggettività passiva di un cittadino o di uno straniero secondo i criteri fissati nell'articolo 2 commi 2 e 2bis del D.P.R. 917/86, deve farsi riferimento, se esistenti, alle convenzioni internazionali.

Nel caso di specie, riguardante una cittadina austriaca, titolare di una ditta individuale attiva e operativa in Austria, ricorrendo l'ipotesi della doppia residenza, la Commissione, in applicazione della Convenzione italo-austriaca stipulata a Vienna il 29.6.1981 e ratificata dall'Italia con legge 18.10.184, n.762, ha attribuito rilevanza al criterio sussidiario dello Stato in cui la persona ha il proprio "centro di interessi vitali", in concreto individuato nel territorio austriaco, qui avendo l'interessata le prevalenti relazioni economiche, personali e sociali.

Imposte sui redditi – Soggettività passiva di società – Criteri di diritto interno – Convenzioni internazionali – Prevalenza – Trattato Italo-Germanico per evitare le doppie imposizioni – Criterio della sede della direzione effettiva.

(Commissione tributaria di I grado Bolzano, sez. 2, sentenza n. 62/2016 dep. 22/4/2016 – Presidente/relatore: Meyer)

Mentre per l'ordinamento fiscale italiano (articolo 73 comma 3 TUIR) una società si considera residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta qui ha la sede legale o la sede dell'amministrazione, in base al Trattato Italo - Germanico per evitare le doppie imposizioni, applicabile nella fattispecie stante il principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sancito dall'articolo 75 D.P.R. 600/73, il solo criterio applicabile per stabilire la soggettività passiva è quello dello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva della società.

Agevolazioni tributarie – Interventi di riqualificazione energetica – Detrazione della relativa spesa – Proprietario-titolare di reddito di impresa non diretto utilizzatore dell'edificio – L'agevolazione compete.

(Commissione tributaria di I grado di Bolzano, sez. 1, sentenza n. 88/2016 dep. 01/06/2016 Presidente: Abram, relatore: Bramante)

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 comma 344 e segg. della legge 296/2006 (più volte prorogata) per gli interventi di riqualificazione energetica perseguono l'obiettivo di incentivare il risparmio energetico attraverso l'accrescimento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il beneficio spetta pertanto al soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi, anche se titolare di reddito di impresa, a prescindere dal fatto che dell'immobile sia o meno il diretto utilizzatore. Nel caso di specie, l'edificio formava oggetto di un contratto di affitto di azienda.

Imposte Dirette – Attività di vendita a domicilio svolta da soci-amministratori di una società commerciale - Compenso commisurato al fatturato – Provvigione- Contabilizzazione corretta.

(Commissione tributaria di I grado di Bolzano, sez.1, sentenza n.142/2016 dep. 30.09.2016 - Presidente: Abram, relatore: Bramante)

Correttamente sono qualificate quali provvigioni, e come tali contabilizzate, le somme corrisposte da una società a tre propri soci-amministratori, a fronte dell'attività dagli stessi svolta di vendita a domicilio di prodotti commercializzati dalla società, dandosi piena compatibilità tra l'esercizio della funzione di socio-amministratore con quella di lavoratore o agente. Nel caso di specie, le provvigioni, pur se commisurate al fatturato, erano state riqualificate dall'Agenzia delle Entrate come compenso per la carica di amministratore.

Società non operative – Disapplicazione di norme anti-elusive- Fattispecie.

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez.1, sentenza 97/2016 dep. 07/11/2016, Presidente/Relatore: Ranzi)

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez.1, sentenza 98/2016 dep. 07/11/2016, Presidente/Relatore: Ranzi)

Ricorrono i presupposti oggettivi per la disapplicazione delle disposizioni anti-elusive sulle società non operative nel caso di una società, proprietaria di due immobili adibiti all'esercizio di attività commerciale, il primo affittato come compendio aziendale e un secondo in affitto ordinario, per i quali il canone originariamente pattuito sia stato sensibilmente ridotto per necessità di mercato, essendone in tal modo derivata in concreto per la società l'impossibilità di raggiungere la soglia di operatività e di reddito minimo presunto.

Imposte sui redditi – Soggettività passiva – Convenzioni internazionali – Prevalenza di queste sui criteri ordinari di diritto interno – Convenzione Italo-germanica sulle doppie imposizioni - Sede della effettiva gestione societaria – Rilevanza - Sussiste.

(Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sez 1, sentenza n. 76/2016 dep. 08.08.2016)

Ai sensi della Convenzione Italo-Germanica per evitare le doppie imposizioni, deve ritenersi fiscalmente residente in Italia una società che, pur avendo formalmente in Germania la propria sede legale, sia di fatto operativa sul territorio italiano, qui trovandosi la sede della "direzione effettiva".

Secondo il Commentario al Modello di convenzione Ocse, per sede della direzione effettiva deve intendersi il luogo nel quale vengono assunte le decisioni principali relative alla gestione dell'impresa.

Nel caso di specie, una società germanica che svolge l'attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli, disponeva in territorio italiano degli uffici nei quali si stipulavano i contratti (con clientela prevalentemente italiana), nello stesso luogo avveniva la consegna dei veicoli e venivano svolte le operazioni bancarie di finanziamento e di rilascio delle fidejussioni.

E' emerso che la sede germanica veniva utilizzata dalla società esclusivamente per le operazioni di acquisto dei veicoli da noleggiare e come condizione necessaria per poter richiedere all'Autorità fiscale germanica il rimborso dell'Iva corrisposta sui contratti di noleggio (rimborso oltre tutto non spettante, in quanto i contratti di noleggio dissimulavano delle compravendite).